



Via Cecilio Stazio, n. 5 Roma, tel. 0635341726, fax 0635343061

Prot. Sind. 00100

Al Presidente della Regione Lazio

On. Piero Marrazzo

Via Cristoforo Colombo, n. 212

00147 ROMA

All'Assessore alla Sanità

On. Augusto Battaglia

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA

All'Assessore al Bilancio,  
Programmazione Economico Finanziaria

On. Luigi Nieri

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA

Al Direttore Generale

Dr. Ubaldo Montaguti

Azienda Policlinico Umberto 1°

Viale del Policlinico, 155

00161 Roma

E p.c. Al Ministro delle Infrastrutture

On. Antonio Di Pietro

Piazzale Porta Pia, 1

00198 Roma

Al Presidente Luigi Giampaolino

Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture -

Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma

LORO SEDI

Ex art. 328 c.p.

Ai sensi delle legge n. 241/90 e s.i.m.

Ai sensi delle normative sindacali

Oggetto: ATTO DI SIGNIFICAZIONE DIFFIDA APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E ADEGUAMENTO A NORMA DELLE GALLERIE IPOGEE E DELLE CABINE IDRICHE DEL POLICLINICO UMBERTO I – MANCATO RISCONTRO A DIFFIDA DEL 30 AGOSTO 2007 - RICHIESTA CHIARIMENTI – RICHIESTA ADOZIONE OPPORTUNI ATTI - RICHIESTA REVOCA GARA IN AUTOTUTELA

L'O.S. FIALS Medici, con sede in Roma, via Cecilio Stazio 5, 00136 in persona del Segretario Regionale FIALS Medici Universitari, prof. Antonio Sili Scavalli domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sindacale suddetta

PREMESSO CHE

1. In data 30 agosto 2007 la Segreteria Provinciale di Roma della FIALS aveva inviato un atto di significazione diffida con raccomandata RR prot. n. 47/07 al Presidente della Regione Lazio on. Piero Marrazzo, all'Assessore alla Sanità, on. Augusto Battaglia, al direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, dott. Montaguti avente ad oggetto: ATTO DI SIGNIFICAZIONE DIFFIDA ACQUISIZIONE COPIA DOCUMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE REGIONALE INERENTE LE VALUTAZIONI SUL PROGETTO PER LE GALLERIE IPOGEE DELL'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I – RICHIESTA DI CHIARIMENTI SULL'ITER DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO. Ad oggi non si è avuto riscontro a tale atto.
2. Nel suddetto atto la nostra O.S. citava un parere del nucleo di valutazione regionale sull'edilizia che si sarebbe espresso sul progetto posto a gara, parere di cui si richiedeva formale copia.
3. Nel suddetto atto la nostra O.S. invitava espressamente le Autorità destinatarie della diffida a: *“Le Autorità Regionali in indirizzo e il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I, pro-tempore, dott. Ubaldo Montaguti, a chiarire se il parere del nucleo di valutazione regionale è vincolante per l'adozione del progetto; se il parere del nucleo di valutazione regionale deve necessariamente essere espresso prima dell'adozione del progetto e quindi della pubblicazione del relativo bando di gara; se il parere del nucleo di valutazione regionale è stato espresso prima della pubblicazione della gara sulle gallerie ipogee di cui in oggetto; se l'amministrazione regionale e la direzione generale dell'azienda Policlinico Umberto I stanno seguendo per i lavori di risanamento delle gallerie ipogee di cui in oggetto il dettato normativo previsto dal D.L.vo n. 163/2006; se il progetto delle gallerie ipogee di cui in oggetto è stato validato ai sensi del D.L.vo n. 163/2006 secondo le procedure previste da società qualificate sotto la responsabilità del RUP; se è stata fatta la conferenza dei servizi (Ministero dei Lavori Pubblici, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Comune di Roma, Università La Sapienza, Azienda Policlinico Umberto I i partecipanti) per l'approvazione del progetto; se l'ASL di competenza ha dato il benestare sanitario preventivo; se il RUP del progetto è un dipendente dell'Azienda Policlinico Umberto I o dell'Università; se i Vigili del Fuoco hanno espresso il parere provvisorio per il progetto relativamente al rispetto delle norme antincendio; tutto ciò naturalmente precedente e propedeutico alla pubblicazione del bando di gara.”*
4. Nel parere del nucleo di valutazione regionale del Lazio a firma dell'arch. Paola Maria Falconi del 2 agosto 2007 prot. 85901 sul progetto definitivo per la ristrutturazione e riqualificazione delle gallerie ipogee si legge: A) *“Non si ritiene una soluzione tecnica funzionale la previsione di sistemare le tubazioni di vapore in un cunicolo interrato al di sotto del pavimento esistente. Il cunicolo previsto non ha infatti le dimensioni sufficienti per gli interventi di manutenzione, interventi peraltro frequenti sulla rete del vapore, i quali comporterebbero l'obbligo di sollevare tratti interi del nuovo pavimento”*. Quindi si ha un primo appunto sul progetto andato in gara. Si legge poi: B) *“Non appare giustificata in termini tecnici ed economici la scelta dei materiali indicati nel progetto definitivo per rivestimenti, controsoffitti e pavimenti. “ Il materiale scelto sarebbe facilmente danneggiabile “con un conseguente onere manutentivo elevato e di non facile attuazione”*. Nel parere si legge poi: C) *“non è possibile valutare la congruità economica dell'intervento sulla base del computo metrico estimativo presentato, corrispondente ad un riepilogo della stima per le varie categorie di lavoro. Si richiede pertanto di presentare un computo metrico giustificativo delle quantità indicate per ciascuna categoria di lavoro”*. Si legge poi: D) *“La documentazione tecnica relativa al rilievo delle aree di intervento non presenta le caratteristiche di completezza ed esaustività necessaria per una corretta gestione dell'appalto”*. Allora come farebbero le ditte a proporre offerte se il nucleo giudica incompleta la documentazione tecnica di accompagnamento, tale da non consentire una corretta gestione dell'appalto? Ma ancora più importante il nucleo dice: **“Le considerazioni sopra esposte assumono una particolare rilevanza, tenuto conto che l'intervento proposto rispecchia l'attuale assetto del Policlinico e andrà pertanto soggetto a trasformazione o demolizione in riferimento al nuovo assetto previsto dal piano di riorganizzazione e**

**ristrutturazione del Policlinico.**”Che significato avrebbe spendere soldi per strutture che poi dovranno essere demolite? Nel progetto andato a gara si prevederebbe la riqualificazione di gallerie sotto edifici che nel progetto generale di rifacimento del Policlinico andrebbero poi demolite.

5. L'avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 65 del 6 giugno 2007. Il bando di gara aveva ad oggetto:”appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione dei lavori di riqualificazione, bonifica ed adeguamento a norma di legge delle gallerie ipogee e lo smaltimento delle opere in amianto dalle cabine idriche esistenti, facenti parte del Complesso Ospedaliero Policlinico Umberto I. La procedura era procedura aperta /pubblico incanto ai sensi del D.L.gs 163/2006. La scadenza del termine per il ricevimento delle offerte era stata fissata il 27 agosto 2007 ore 12.00. L'importo a base d'asta era di €19.565.532,52 IVA esclusa, e l'apertura delle offerte era fissata per il 6 settembre 2007 ore 9.30. Sulla G.U. n. 81 del 13 luglio 2007 è stato poi pubblicato l'avviso di rettifica con cui la scadenza per la ricezione delle offerte inizialmente fissata alle ore 12.00 del giorno 27 agosto 2007 è posticipata alle ore 12:00 del giorno 14 settembre 2007 e l'apertura delle stesse alle ore 10:00 del giorno 24 settembre 2007. Quindi se il parere del nucleo di valutazione era del 2 agosto 2007, il progetto andato in gara era lo stesso oggetto di osservazioni da parte del nucleo regionale. Nella diffida inviata alle autorità di cui al punto 1 invitavamo :”*a chiarire se il parere del nucleo di valutazione regionale è vincolante per l'adozione del progetto; se il parere del nucleo di valutazione regionale deve necessariamente essere espresso prima dell'adozione del progetto e quindi della pubblicazione del relativo bando di gara; se il parere del nucleo di valutazione regionale è stato espresso prima della pubblicazione della gara sulle gallerie ipogee di cui in oggetto;*”.
6. L'opera descritta nel “così detto” progetto definitivo a base di gara, coinvolgerebbe vari soggetti pubblici, tutti abilitati ad esaminare e dare parere positivo o negativo, eventualmente facendo proposte di modifiche e/o integrazioni al progetto. Tale procedura si dovrebbe svolgere secondo le modalità previste all'articolo 7 del d.p.r. n. 380/ 2001 lettera b), che prescrive per dette opere edilizie l'attivazione di una Conferenza di Servizi ai sensi del d.p.r. n. 383/94 e dell'art. 14 della L n. 241/90 e s.i.m. Tale Conferenza equivale al Titolo ad operare nel caso di opere pubbliche, analoga alla Concessione edilizia rilasciata dai Comuni a soggetti privati. Il progetto da sottoporre all'esame di tutti i soggetti pubblici aventi titolo, deve, ai sensi del Regolamento d.p.r. n. 554/99, essere stato validato dal RUP secondo i criteri stabiliti dagli artt. 47 e 48 ed aver acquisito tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni. Per quanto sopra esposto è fatto tassativo divieto di avviare le procedure di affidamento e dunque la gara, senza la convocazione di tale Conferenza dei Servizi, per l'ottenimento del titolo ad operare, alla quale debbono necessariamente essere invitati tutti i soggetti coinvolti, di seguito elencati per il caso in argomento: A) **Soprintendenza ai BB.AA., considerato che la Riqualificazione funzionale incide su opere sottoposte a vincolo architettonico, come riconosce e stabilisce il Capitolo d'Appalto (art. 22.1)**, in quanto gli interventi previsti ne modificherebbero alcune parti di notevole rilevanza storica ed architettonica, come il sistema delle sottogallerie. La Soprintendenza territorialmente competente per il Policlinico, dovrebbe poter esaminare tutta la repertazione storica del Nosocomio, complesso tutelato, rifacendosi all'originario progetto di Gino Podesti e del prof Baccelli, di cui è consultabile copiosa documentazione, come ad esempio la parte di progetto non realizzata che prevedeva per la galleria principale, parallela a viale del Policlinico, il congiungimento con la Città Universitaria (ovviamente con altri intenti) ed attualmente messa in luce dagli scavi per il parcheggio della città universitaria. B) **La Regione Lazio**, poiché l'opera ricade nell' ambito del sistema sanitario regionale e perché il Direttore Generale avrebbe recentemente presentato un piano di ristrutturazione generale del Policlinico che sarebbe per alcune parti in contrasto con il progetto definitivo posto a base di gara. Infatti, alcune parti dei complessi posti a gara per la riqualificazione oggi dovrebbero poi

successivamente essere demolite, come previsto nel progetto di ristrutturazione generale. Inoltre, come sopra riferito, l'originario progetto di Gino Podesti prevedeva che la galleria ipogea principale, continuasse fino ad arrivare nel sottosuolo della attuale Città universitaria. Recentemente, durante i lavori di scavo realizzati a cura del ministero LL.PP. nella CU, per creare parcheggi ipogei, sono state scoperte rilevanti opere di prolungamento delle attuali gallerie del Policlinico. C) **L'Università degli Studi La Sapienza**, proprietaria degli impianti, destinataria univoca degli spazi destinati alla ricerca ed alla didattica e comodataria in uso perpetuo del complesso Policlinico Umberto I, da parte dell'Agenzia del Demanio. D) **L'agenzia del Demanio** in quanto rappresentante lo Stato, proprietario della struttura e che ha già espresso parere negativo al progetto globale di ristrutturazione. E) **Il Ministero per le Infrastrutture**. F) **Il Comune di Roma**. Si riporta di seguito la normativa di riferimento del DPR n. 554/1999:” *Art.47 (Validazione del progetto) 1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. 2. La validazione riguarda fra l'altro: a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento; e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati; f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Art.48 (Modalità delle verifiche e della validazione ) 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti. 2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività. 3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Art.49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti) 1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l'acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici. 2. Terminata la verifica di cui all'articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento. 3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo*

*quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 8, della Legge.*"Nella nostra prima diffida l'O.S. FIALS aveva espressamente richiesto: "*se è stata fatta la conferenza dei servizi (Ministero dei Lavori Pubblici, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, Comune di Roma, Università La Sapienza, Azienda Policlinico Umberto I i partecipanti) per l'approvazione del progetto;*". **Qualora la gara fosse stata espletata senza aver effettuato la prescritta Conferenza dei Servizi, sulla cui effettuazione ad oggi non abbiamo avuto ancora risposta, potrebbe ciò costituire fattispecie delittuosa?**

7. Leggendo la Relazione sulla Documentazione tecnica allegata al Capitolato Speciale d'Appalto al PROGRAMMA DEI LAVORI (TAV E4) sono sorte alcune forti perplessità. Il programma indicato nella tavola E4 e l'allegato cronoprogramma sarebbero inattendibili, in quanto recano indicazioni temporali assolute (mese d'inizio luglio 2007 e mese di ultimazione giugno 2008), per l'inizio e fine dei lavori, in contrasto con i termini fissati dal Bando di gara e successive modifiche. In particolare i lavori avrebbero dovuto iniziare il 01.07.2007, ovvero prima dell'aggiudicazione definitiva della gara, cosa di cui i progettisti risultano consapevoli (art. 3.2 del Disciplinare, ove sono indicate le date entro le quali è possibile avere risposta dall'Amministrazione in ordine a domande delle Imprese interessate a partecipare, con data ultima fissata il 31 luglio 2007). Tenuto conto che il disciplinare sopra menzionato è quello allegato al bando di gara, prima delle proroghe disposte dall'Amministrazione, si evince che nessuno dei progettisti avrebbe controllato la rispondenza fra gli elaborati progettuali ed il Disciplinare. Inoltre il cronoprogramma prevede solo la tempistica esecutiva delle opere, omettendo i tempi necessari per la fase di aggiudicazione e per lo svolgimento propedeutico alle fasi di affidamento, (approvazione del progetto esecutivo, ottenimento degli obbligatori pareri previsti dalle norme, approvazione sanitaria, parere preventivo VV.FF.,etc.), e tutto ciò nella denegata ipotesi che la procedura sin qui seguita dalla Direzione Generale sia normativamente compatibile. Il programma dei lavori, descritto nella Tavola E4 presenta una schematizzazione così sintetica, che mal si concilierebbe con l'importanza dell'opera e quindi non rispetterebbe i dettati del Regolamento. Oltre ad essere apparentemente inaffidabile nella tempistica, il programma dei lavori sarebbe in totale contrasto con quanto definito dal Disciplinare d'Appalto (art. 6.3) *..”il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è stabilito, relativamente ad ogni singola fase d'attuazione, secondo il Cronoprogramma allegato nel Capitolato speciale d'Appalto.”*, poiché il tempo concesso per l'ultimazione delle opere, nell'art. 21.3 del CSA è previsto in TRE FASI ATTUATIVE, con riferimento al cronoprogramma stabilito nella tav. E4, nella quale invece sono previste cinque fasi di attuazione ed i relativi tempi d'esecuzione. Quale sarà il tempo concesso per l'ultimazione delle opere? Quello che prevede solo tre fasi o quello che ne prevede cinque? A quanto sopra devono aggiungersi i periodi di tempo necessari per l'ottenimento dei pareri autorizzativi di legge, pur se tardivamente richiesti (Conferenza di Servizi compresa), e dunque l'effettivo inizio dei lavori, potrebbe ipotizzarsi ottimisticamente, circa cinque mesi dopo l'Aggiudicazione definitiva. **Per tali motivazioni l'inizio dei lavori, già errato nella documentazione di gara, come si evince dalla tav. E4 e dall'art. 6.3 del Disciplinare, nonché dall'art. 96.2 del CSA, potrebbe collocarsi attorno ad aprile 2008, e certamente il 30 marzo non risulterebbe possibile nessuna ultimazione dei lavori. Ciò sarebbe idoneo a rendere annullabile la gara in oggetto?**
8. Per quanto attiene al progetto definitivo posto alla base di gara, tale definizione non corrisponderebbe alla realtà della documentazione allegata, poiché sarebbero presenti carenze ed omissioni nei contenuti progettuali. Di seguito sono elencate le principali carenze. A) Mancanza della validazione del progetto da parte del RUP. In tale validazione, OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 47 comma 2/1, avrebbero dovuto essere allegate TUTTE LE APPROVAZIONI ED AUTORIZZAZIONI DI LEGGE necessarie per l'immediata cantierizzazione dell'opera. Invece, in apparente violazione di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del DPR n. 554/99, tale incombenze sarebbero demandate all' Impresa aggiudicataria (art.118

punto FF del CSA), mentre in altro articolo del disciplinare restano fra le responsabilità dell'Amministrazione. B) Manca la firma degli elaborati progettuali, forniti esclusivamente su supporto cartaceo, in quanto copie eliografiche che sarebbero state ottenute dal vecchio progetto redatto nel 1992-1993 dall'Ufficio Tecnico del Policlinico e sarebbero state elaborate dalla Concessionaria Italtel, ed il cui uso, senza l'assenso della società Servizi Tecnici, potrebbe rivestire fattispecie delittuosa. Le tavole di progetto, essendo state riprodotte mediante copia fotostatica, risulterebbero facilmente modificabili ed alterabili, avrebbero dovuto essere firmate in ogni pagina dai progettisti dell'opera: cosa che non risulterebbe sia mai avvenuta. Pertanto il progetto sarebbe privo di qualsiasi rilievo giuridico. C) Appare singolare la consulenza affidata all'ing. Roberto Spigaroli, per la modica cifra di €79.000,00, in quanto a suo tempo avrebbe rivestito la qualifica di tecnico nell'organico dell'Italtel. Qualora fosse stato nell'organico Italtel, nella sua attuale attività libero-professionale odierna non avrebbe potuto fornire notizie e supporti su documenti progettuali di proprietà dell'Italtel. D) Non risulta dagli elaborati del progetto, la verifica sismica (art. 25 2b del DPR 554/99). E) **Gli elaborati grafici sono fundamentalmente carenti, in quanto privi delle planimetrie in scala 1:100 delle gallerie e delle sottogallerie e delle prescritte quote altimetriche e planimetriche (art. 30 comma 2e del DPR 554/99). Invece il Capitolato Speciale d'Appalto prevede, all'art. 28 punti 11 e 12, che l'Impresa aggiudicataria provveda a .." eseguire il rilievo degli edifici, la loro ubicazione ed i vincoli a contorno, nonché il rilievo delle quota altimetriche ..."** Molto singolare, considerato che all'interno dell'Ufficio Tecnico dovrebbero essere disponibili i rilievi informatizzati di tutto il Policlinico e che in sede di progetto definitivo i rilievi avrebbero dovuto essere disponibili su supporto informatizzato. F) Contraddizione in termini fra le tavole grafiche ed il Disciplinare e CSA. Infatti nelle Tavole di progetto PA2-PA3-PA4 -PA1, vengono descritti in modo esaustivo tutte le tipologie dei materiali costituenti pavimenti, cavidotti, rivestimenti e controsoffitti delle nuove gallerie. Non si comprende quindi la motivazione per la quale nel Disciplinare vengono richieste (e quindi valutate in sede di aggiudicazione), le migliorie descritte all'art.10.2 (contenuto dell'offerta tecnica), ovvero: a) **migliorie al sistema di chiusura/pavimentazione del cavedio**. Le caratteristiche descritte nelle tavole, sono le uniche informazioni tecniche tassativamente precise. **Cambiare il sistema di chiusura e di pavimentazione equivarrebbe a mutare il progetto definitivo e quindi stravolgerlo, consentendo all'Impresa aggiudicataria di poter valutare i lavori a misura e non a corpo!** Non si tratterebbe quindi di migliorie, ma di vere proprie varianti, non consentite dalla norma. A chi gioverebbe tutto questo? Evidentemente solo all'Impresa aggiudicataria. Infatti al comma 4 dell'art.140 del citato DPR 554/99 (Regolamento esecuzione OO.PP.), cita *... " nel caso si verifichi una delle ipotesi di cui all'art.25, comma 1 , lettere a), b) e c) della legge (ora art. 128 del d.L.vo 163/2006), ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal Capitolato generale e, se del caso, a mezzo di nuovi prezzi ricavati ai sensi dell'art.136, la stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi...* " **Il progetto definitivo sarebbe complessivamente inesatto ed incompleto ed il progetto esecutivo da redigersi a cura dell'aggiudicataria, sarebbe poi completamente diverso, e valutato a misura e non a corpo. Quanto in termini di maggiori oneri costerà l'opera alla Regione? Lo stesso documento del nucleo di valutazione regionale di cui al punto 4, ha avanzato analoghi dubbi.** b) **migliorie all' organizzazione e gestione dei cantieri**. Questa richiesta sarebbe davvero singolare, in quanto non sarebbe stata prevista, in sede progettuale, nessuna specifica clausola che definisce l'organizzazione e la gestione dei cantieri. A quale progetto si dovranno riferire le migliorie richieste? Eppure a ben guardare, una oculata e studiata organizzazione dei cantieri, sarebbe stata indispensabile per una gestione corretta dei lavori, tener conto della fondamentale interferenza che inevitabilmente verrà generata durante il corso dei lavori, fra le funzioni sanitarie, didattiche e dei servizi del Policlinico ed i cantieri nei

tre chilometri di gallerie. In nessuna parte del progetto è invece dato reperire le modalità con le quali la Direzione Tecnica dell'Azienda intende supplire alle interruzioni dei percorsi ipogei durante tutta la durata dei lavori, non potendo ovviamente trasferire sulla viabilità esterna il trasporto dei malati, delle merci, etc.; nulla è chiarito circa le modalità di allaccio degli impianti secondari alle nuove reti, i tempi di sospensione delle adduzioni primarie; nulla è chiarito per la gestione certamente interferente fra le Imprese che gestiscono i servizi primari (vapore, riscaldamento, elettricità, acqua etc) e l'Impresa aggiudicataria: si potranno immaginare i contenziosi. Ma allora, migliorie su quali soluzioni dovrebbero proporre i partecipanti all'appalto? Ne erano consapevoli i Progettisti? E quale contributo su tale argomento è stato dato dal Consulente esterno? **c) migliorie relative alla tipologia dei materiali.** Unica miglioria compatibile con il progetto. **d) proposte innovative per la realizzazione del cavidotto e delle reti impiantistiche.** Proposte di migliorie che andrebbero ben al di là della ratio delle norme che disciplinano il tipo di appalto in questione, previsto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'esecuzione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera. Recita infatti il più volte citato art. 83 del D.L.vo 163/2006 ....” *Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto, alle caratteristiche dell'opera, quali....*

- a. *Il prezzo*
- b. *La qualità*
- c. *Il pregio tecnico*
- d. *Le caratteristiche estetiche e funzionali*
- e. *Le caratteristiche ambientali*
- f. *Il costo di utilizzazione e manutenzione*
- g. *La redditività*
- h. *Il servizio successivo alla vendita*
- i. *L'assistenza tecnica*
- j. *La data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione*
- k. *La sicurezza di approvvigionamento*

Nelle migliorie richieste e valutate non sono rilevabili a i criteri di valutazione quelli relativi ai punti e, f, g,i,j,k pur se fondamentali per la concreta fattibilità dell'opera. Non è ben chiarito il concetto di “migliorie innovative”, potendosi ragionevolmente supporre uno stravolgimento del così detto progetto definitivo, e quindi inevitabilmente si ricadrebbe nell'ipotesi precedentemente richiamata. *Le caratteristiche descritte nelle tavole, come sopra riferito, sono le uniche tassativamente precise. Cambiare il sistema di chiusura e di pavimentazione, della tipologia degli impianti e strutturali del cavedio, equivarrebbe a mutare il progetto definitivo e quindi a stravolgerlo, consentendo all'Impresa aggiudicataria di poter valutare i lavori a misura e non a corpo! Non si tratterebbe quindi di migliorie, ma di vere proprie varianti, che non sarebbero consentite dalla norma.* Infine non si comprende per quale motivo le soluzioni progettuali inserite nella documentazione tecnica di gara (soluzioni la cui compiuta definizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 32 del DPR 554/99), vengano di fatto sconfessate, dando alla Commissione di gara prerogative decisionali e discrezionali che non sono previste dalle norme in vigore ( DL.vo 163/2006): forse per la consapevolezza dei progettisti della sostanziale carenza delle soluzioni proposte e nella speranza che la Impresa aggiudicataria si accolli l'onere di una nuova e più consona progettazione definitiva ed esecutiva.

Ma il tempo passa e la tecnologia fa passi da gigante e non si comprende perché l'unica innovazione semplice e funzionale per le nuove Gallerie ipogee, non sia stata nemmeno considerata dal progetto: trattasi della realizzazione di condotti primari sotto pressione, per lo smaltimento automatico di qualsiasi tipo di rifiuto, utilizzando il secondo ordine di gallerie, con costo zero, potendosi realizzare mediante project financing, analogamente a quanto già realizzato in numerose città (ad esempio Barcellona). L'Azienda Policlinico, così

fiorente economicamente...ne avrebbe tratto ulteriori notevoli risparmi economici. Non si comprendono i reiterati riferimenti ad opere a misura, per un appalto che dovrebbe essere a corpo, facendo confuso riferimento alla valutazione delle varianti eventuali al progetto aggiudicato. Le modalità di valutazione delle varianti ammesse dalla legge, non possono che essere quelle previste dal Regolamento e la tariffa non può essere quella creata dall'Impresa, ma quella Regionale vigente. Palesemente si è preconstituita la possibilità di contabilizzare tutto il lavoro a misura, fidando sulle varianti fondamentali accettate in sede di aggiudicazione ed approvate in sede esecutiva: immaginarsi gli aumenti di spesa prevedibili. **Nel progetto non è dato rilevare alcuna disposizione sulla eventualità, affatto remota, di ritrovamenti architettonici ed archeologici, tenuto in opportuno conto che in passato numerosi sono stati i ritrovamenti (non sono state preliminarmente rilevate le gallerie del secondo ordine), per le quali si prevede la demolizione delle originarie volte in muratura, sostituite con strutture in metallo e C.A ad andamento piano. Nemmeno è prevista una qualche doverosa utilizzazione funzionale di tali gallerie, per le quali è semplicemente prevista una totale sigillatura.**

9. L'art. 97 del D.L.gs n. 163/2006 recita:” Procedimento di approvazione dei progetti 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”. L'iter di approvazione del progetto posto a base di gara ha seguito quanto previsto dal dettato normativo? **Qualora la gara fosse stata espletata senza seguire il dettato normativo ciò potrebbe costituire fattispecie delittuosa?**
10. L'art. 93 del D.L.gs. n. 163/2006 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994) recita:” *1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto;*

*in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. ...omissis...". Qualora la gara fosse stata espletata senza seguire il dettato normativo ciò potrebbe costituire fattispecie delittuosa?*

11. L'art. 95 del D.Lgs n. 163/2006 Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) recita: "1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti." L'Art. 96 dello stessa legge Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico(artt. 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) recita: "1. *La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:*a) *prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 1) esecuzione di carotaggi; 2) prospezioni geofisiche e geochimiche;*3) *saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. 2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. 3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il*

responsabile del procedimento può motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento. 4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.” E’ stata fatta la redazione della relazione archeologica definitiva? **Se non fosse stata fatta in quanto non attivata la procedura prevista dal dettato normativo qui citato, ciò potrebbe costituire fattispecie delittuosa?**

12. Con delibera del direttore generale n. 526 del 20 settembre 2007 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione per la gara di cui in oggetto. Tra i componenti la commissione figura anche la dott.ssa Daniela Celin, moglie del direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I, dott. Montaguti, laureata in medicina e chirurgia. Quali sono i titoli per cui un laureato in medicina e chirurgia può partecipare ad una gara che riguarda prevalentemente l’impiantistica, cioè lavori di riqualificazione, bonifica ed adeguamento a norma di legge delle gallerie ipogee? La normativa di legge sulla costituzione della Commissione di aggiudicazione è la seguente: D.L.vo 163/2006, legge n. 109/94, d.P.R. n. 554/99. L’Art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999) recita:” ...omissis...2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007) 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. ..omissi..7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile. 8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: (alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007) a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di

ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. 9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale. 10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.” Si riporta la **DETERMINAZIONE N. 4/2000 del 17 febbraio 2000 Modalità di nomina della commissione giudicatrice di appalti dell'autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici che recita:** “Con nota del 28 ottobre 1999, il Comune di Sovico (Mi) chiedeva l'avviso dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito alla immediata applicabilità dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed, in particolare, se l'elencazione delle categorie di soggetti che possono essere nominati componenti di Commissioni giudicatrici di appalto di lavori o di concessioni di lavori pubblici (comma 6) sia da considerarsi tassativa. In relazione alla suesposta richiesta, si ritiene che i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 21 che disciplinano la composizione e le incompatibilità dei membri delle Commissioni sono immediatamente applicabili, non essendo previsto alcun rinvio a disposizioni del Regolamento; né questa immediata applicabilità è preclusa dal richiamo al Regolamento effettuato dal comma 4 dello stesso articolo, che si riferisce unicamente alla determinazione delle modalità di valutazione delle offerte da parte di Commissione giudicatrice, una volta nominata. Inoltre l'elencazione delle categorie indicate al comma 6 deve ritenersi tassativa e, pertanto, vincola l'Amministrazione nelle relative scelte; inoltre, ai sensi della chiara disposizione contenuta nel comma 5, i membri della Commissione, oltre che tecnici debbano essere esperti della specifica materia cui si riferiscono i lavori.”

13. La parte della presente diffida dal punto 6 al punto 11 è stata ripresa dalla bozza di relazione fatta sulla documentazione tecnica allegata al Capitolato Speciale d'Appalto della gara di cui in oggetto dall'Ing. Eugenio Achille Pulcini, dirigente sindacale CSA della CISAS Università, ex responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Azienda Policlinico Umberto I e, già consegnata all'Ecc.ma Procura della Repubblica.

Tanto premesso l'O.S. Fials Medici Universitari come sopra rappresentata

INVITA

Le autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza a chiarire i quesiti posti nelle premesse, a fornire la documentazione richiesta e a rispondere ai seguenti; 1) Le opere edilizie che si intendono appaltare sono coerenti con il progetto dell'intero policlinico? 2) Le opere di riqualificazione delle gallerie ipogee sono state inserite, con la pubblicità prevista dalle legge, nella programmazione triennale dell'Azienda? 3) Tale progetto è stato approvato dalla Regione, ente erogatore del finanziamento? 4) Si fa menzione negli attuali elaborati tecnici di tale circostanza? 5) Il parere del nucleo di valutazione regionale è vincolante e condizione essenziale per l'espletamento della gara? 6) Il progetto, prima dell'appalto, come prevede l'art. 47 commi 1 e 2, è stato validato dal RUP con le modalità previste dall'art.112 del DL.vo 163 e dell'art. 48 del Regolamento? 7) Chi ha approvato il progetto definitivo posto a base di gara? 8) E' stata chiesta ed ottenuta la obbligatoria Conferenza dei Servizi per ottenere il titolo ad operare? 9) Era allegata al progetto la validazione del RUP? 10) Se la risposta è no alla domanda precedente, per quale motivo è stata ugualmente bandita la gara? 11) Chi è stato l'autore del progetto, visto che sono state utilizzate in modo massiccio le tavole cartacee di un vecchio progetto del 1992-1994, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Università del periodo e dalla Concessionaria Italtel? 12) Quanto è costato rivisitare tale vecchio progetto? 13) Sono state risolte le questioni di natura patrimoniale (questioni demanio ecc...), che avrebbero impedito fino ad oggi gli interventi che ora si vogliono realizzare, e per le quali è stato sempre sostenuto che era necessaria una legge dello Stato ad hoc? 14) La legge è stata approvata? Gli edifici di chi sono? Del Demanio? Se sì, il Demanio ha dato l'approvazione al progetto? 15) Le opere edilizie ed impiantistiche delle gallerie ipogee, e se del caso anche il progetto preliminare complessivo di demolizione e

ricostruzione del Policlinico, è stato approvato secondo le modalità previste all'articolo 7 del d.p.r. 380/ 2001 lettera b, che prescrive per dette opere l'attivazione di una conferenza di servizi ai sensi del d.p.r. 383/94? 16) Il Policlinico programma gli interventi edilizi secondo le prescrizioni di legge? 17) L'Azienda e' provvista del un piano triennale e dell'elenco annuale delle opere da compiersi durante l'anno di riferimento? 18) Il programma edilizio è stato approvato, è stato pubblicato? 19) Quanto è costata tutta la procedura di gara, progetti compresi?

E INVITA

Le autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, a verificare immediatamente all'atto di ricezione della presente diffida la congruità del progetto definitivo posto alla base di gara con le normative vigenti, a verificare se l'iter di approvazione ha seguito il dettato normativo e qualora ciò non fosse ad immediatamente revocare la gara posta in essere

E DIFFIDA

Le autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza che a tanto non ottemperando entro i termini previsti di legge dal ricevimento della presente si procederà alla segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti eventuali profili di responsabilità contabile nonché alla competente Procura della Repubblica per gli eventuali profili di reato individuabili.

Salvis juribus,  
Roma, 10.12.07

Segretario Regionale FIALS Medici Universitari  
Dr. Antonio Sili Scavalli